



# **COMUNE DI MARRADI**

*CITTA' METROPOLITANA*

## ***REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI GIOCHI LECITI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO***

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 24.02.2020***

## **INDICE**

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Obiettivi

Art. 4 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate.

Art. 5 Monitoraggio degli apparecchi da gioco

Art. 6 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

Art. 7 Orari di esercizio delle attività

Art. 8 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

Art. 9 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

Art. 10 Gruppo di lavoro permanente

Art. 11 Sanzioni

Art. 12 Incentivi al gioco lecito

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali); gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT); sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS

3. Non sono oggetto del presente Regolamento: i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro. Il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.

I giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione. Gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura, nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

GAP: Gioco d'azzardo patologico;

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;

Sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;

Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Centri di scommesse: agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

### **Art. 3 Obiettivi**

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psico-emotiva individuale.

2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il gioco lecito che consente vincite in denaro e prevenirne la dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di educazione, di informazione, di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da gioco d'azzardo patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete e della collettività.

### **Art. 4 Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate.**

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, nonché al rispetto del Regolamento

Comunale d'Igiene e al rispetto delle norme di legge, comunque, applicabili e a quelle del presente regolamento.

2. Gli apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.

3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica, altresì, alla nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS collocati presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS che si trovano ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'art. 6 del presente regolamento.

4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 5 Monitoraggio degli apparecchi da gioco**

1. Gli organi di controllo e di polizia, al fine di monitorare in relazione alle distanze dai luoghi sensibili i provvedimenti relativi degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro e verificarne la scadenza (non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i.), hanno facoltà di accedere nell'esercizio durante l'orario di apertura dell'attività al fine di verificare le documentazioni e le scadenze previste relative agli apparecchi di cui sopra.

#### **Art. 6 Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietato: l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui all'art.1 c. 2 e 6, c.3 ter della LR 5/2013 sia di nuova attivazione che esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite di 500 metri (tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve come di seguito disposto); la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite di 500 metri; sono

equiparate alla nuova installazione le fattispecie di cui all'art.6 c. 2 ter della LR 5/2013 (tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve come di seguito disposto).

2. Non possono essere installati apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite di 500 metri.

3. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

4. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco che consentono vincite in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori, di confisca ed inibenti l'attività in relazione ai casi di mancato rispetto delle distanze previste dalla LR 5/2013 e dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 Orari di esercizio delle attività**

Gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale VLT e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi, diversi dalle sale giochi, (es. esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco, pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e ristoranti, e circoli privati) sono determinati come segue: L'orario di apertura delle sale giochi e sale VLT, autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, R.D. 773/1931, e di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco che consentono la vincita in denaro, è fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 9,00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, festivi compresi. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS , collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10,00 alle ore 20,00, di tutti i giorni, festivi compresi.

#### **Art. 8 Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:

a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;

- b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  - c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - d) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/ o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

### **Art. 9 Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'Amministrazione comunale e non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito e delle scommesse, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito e delle scommesse, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente relative al gioco lecito e alle scommesse all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.
5. E' fatto divieto di installare o, comunque, posizionare a qualsiasi titolo messaggi pubblicitari sul gioco che consente vincite in denaro e sulle scommesse sia in immobili comunali (impianti sportivi, fabbricati, ecc.), che con riferimento al sistema delle affissioni pubbliche.

### **Art. 10 Gruppo di lavoro permanente**

Al fine di monitorare l'andamento del fenomeno del gioco d'azzardo patologico nel Comune di Marradi, e di predisporre quindi misure di contrasto efficaci, si istituisce un tavolo di lavoro



permanente, partecipato dall'Amministrazione comunale, dal Servizio Sociale, dal SERD e dalla PM, oltre che dagli esercenti commerciali, che si riunirà con cadenza semestrale.

## **Art. 11 Sanzioni**

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.

2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:

- a) la violazione dei divieti di cui all'art.6 commi 1,4,5;
- b) inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
- c) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.8.

3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

5. Nel caso di distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili da parte delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento verrà comunicato ai titolari delle stesse ai sensi della Legge 241/1990 l'adozione nei successivi sei mesi computati dalla data di approvazione del presente atto dei provvedimenti di chiusura in attuazione della LR 5/2013 e della DGR n. 831/2017. Ai titolari delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento situate ad una distanza inferiore a 500 metri che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto si applicano le disposizioni della DGR n.831/2017.

6. Fatti salvi i casi degli apparecchi esistenti alla data di approvazione del presente atto che consentono la vincita in denaro di cui all'art. 110 c.6 del TULPS collocati presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, nel caso di distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, fermo restando l'adozione della confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, nonché l'inibizione dell'attività di ogni singolo apparecchio da gioco

7. Ogni altra sanzione penale accessoria o misura interdittiva avente ad oggetto l'esercizio ovvero i singoli apparecchi da gioco verranno disposte nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

### **Art. 12 Incentivi al gioco lecito**

Si introduce logo "Marradi Slot Free" per esercizi che non hanno o rinunciano all'installazione delle slot machine. Si introduce contributo, una tantum, di 500€ per esercizi che non hanno o rinunciano alla slot machine per acquisto di giochi alternativi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: calcino, ping-pong, biliardo etc.